



# COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Provincia di Asti

Via Ruscone n. 9 – 14054 - CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)

Tel. 0141.875600 – fax. 0141.875643

PEC: [comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it](mailto:comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it)

Sito: [www.comune.castagnoledellelanze.at.it](http://www.comune.castagnoledellelanze.at.it)

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 21

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 – ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ**

### IL SINDACO

**VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19."
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/04/2020 recante la proroga, sino al 13/04/2020, delle misure restrittive di sicurezza adottate con i precedenti Decreti;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 recante la proroga, sino al 03/05/2020, delle misure restrittive di sicurezza adottate con i precedenti Decreti;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante le misure di contenimento da adottare nel corso della "fase 2", a partire dal 04/05/2020;
- Il D.L. 19 del 25/03/2020;
- Il Decreto n. 43 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Piemonte;
- Il Decreto n. 47 del 20/04/2020 del Presidente della Regione Piemonte;

- Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio ed il relativo allegato 1 recante le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;
- Il Decreto n. 63 del 22/05/2020 del Presidente della Regione Piemonte;

#### **CONSIDERATO:**

- che il DPCM 17/05/2020, in particolare l'allegato 1, non prevede la sospensione dei mercati, laddove possa essere garantito il rispetto delle disposizioni di ordine e sicurezza, quali accessi scaglionati, delimitazione con transenne e accesso e uscita solo mediante percorso obbligato;

Il Decreto n. 63 del 22/05/2020 del Presidente della Regione Piemonte consente l'apertura dei mercati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma dd, del DPCM del 17/05/2020 e dalla Scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive";

**VERIFICATA** la possibilità di organizzare puntualmente ed in ogni spazio deputato allo svolgimento del mercato l'adozione delle disposizioni impartite, e che per questo sono state individuate:

- **per i generi alimentari: piazza S. Bartolomeo**

- **per i generi extralimentari: piazza Lucchini;**

come luoghi più idonei per rispettare tali misure;

**RIVISITATA** da parte del Corpo Polizia Municipale e dall'ufficio tecnico manutentivo, la viabilità, tenendo conto della dislocazione del mercato sulle piazze precedentemente citate, al fine di garantire una maggiore distanza tra i banchi in osservanza non solo delle disposizioni regionali in materia di ordine e sicurezza pubblica, ma anche delle recenti e più cogenti disposizioni in materia di sicurezza sanitaria emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale grave emergenza epidemiologica da covid-19;

**RILEVATA** pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento per l'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili soluzioni di pregiudizio per la collettività pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

che il mercato del giovedì si svolga nelle piazze individuate in premessa, ritenute più idonee a garantire una maggiore distanza tra i banchi in osservanza non solo delle disposizioni regionali in materia di ordine e sicurezza pubblica, ma anche delle recenti e più cogenti disposizioni in materia di sicurezza sanitaria emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale grave emergenza epidemiologica da covid-19.

Eventuali richieste di miglioria non potranno essere accolte.

Restano confermate le usuali operazioni di spunta.

## **RACCOMANDA**

il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 17/05/2020 in ordine al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e privati nonché al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 17/05/2020 art. 1 comma dd e dalla Scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" allegato sub. 1 Decreto n. 63 del 22/05/2020 del Presidente della Regione Piemonte in ordine all'obbligo, di **uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande nonché all'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.**

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale dello stesso e sia trasmessa

- al Prefetto di Asti,
- al Corpo di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine competenti territorialmente per la vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto. Gli Agenti ed ufficiali delle Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

Se ne dispone inoltre ogni altra utile forma di pubblicità e conoscenza nei modi ritenuti più opportuni. L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 25/03/2020.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 s'informa che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Comune di Castagnole delle Lanze, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Castagnole delle Lanze, 26/05/2020

Il Sindaco  
f.to Mancuso Calogero